



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE BERTOLDI, CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2018

Delega al Governo per l’introduzione di un’aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. - Coerentemente con il programma del centro-destra presentato nel corso della campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018, il presente disegno di legge prevede l'introduzione di una «tassa piatta», ovvero la *flat tax* ad aliquota unica al 15 per cento da applicare soltanto sul reddito incrementale, ovvero sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente. S'interviene al riguardo, attraverso lo strumento del disegno di legge di delega al Governo, nella convinzione che sia l'esercizio idoneo e più efficace, tenuto conto che il coordinamento con la normativa vigente appare più efficacemente assicurato ove effettuato nell'ambito dei singoli decreti legislativi. Analizzando le disposizioni contenute all'interno del disegno di legge composto da 2 articoli, il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi che dovranno introdurre, per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Il successivo comma 2 dispone che, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale (nel rispetto dei principi costituzionali), i decreti legislativi saranno adottati realizzando il necessario coordinamento e in conformità ai seguenti criteri: a) attraverso l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; b) con l'introduzione di un'aliquota

unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018; c) mediante l'esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente. Il successivo articolo 2, al comma 1, precisa che i decreti legislativi di attuazione non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile 2018 e, dunque, al gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze assume le conseguenti iniziative, emana un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregge l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza. In definitiva, la presente iniziativa legislativa, nella convinzione che il sistema della *flat tax* alimenta la domanda interna, rimette in moto l'economia italiana, facendo ripartire i consumi per le famiglie e le imprese, persegue la finalità di garantire una maggiore equità fiscale, l'emersione dell'evasione e persino un aumento complessivo del gettito fiscale per lo Stato. Per tali motivazioni occorre in tempi rapidi riformare la fiscalità nel nostro Paese, introducendo l'aliquota unica, anche con la gradualità suggerita dalla situazione dei conti pubblici, nella consapevolezza che tale proposta di riforma rappresenta l'unico *shock* positivo in grado di far ripartire la crescita e lo sviluppo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre, per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta.

2. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

*b)* introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;

*c)* esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti

fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

#### Art. 2.

##### *(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. I decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa.

2. Fino alla completa attuazione della delega recata dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.